



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 849

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 8 gennaio 2018

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Plenaria* . . . . . » 11

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 12

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista – Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDCeDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Noi con l'Italia: NcI; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Lunedì 8 gennaio 2018

**Plenaria****359<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale (n. 489)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Esame. Parere favorevole con condizioni)

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in esame, che contiene la proposta di revisione della rete stradale nazionale, come attualmente individuata nel decreto legislativo n. 461 del 1999.

Ricorda che, dopo che la legge n. 59 del 1997 e il successivo decreto legislativo n. 112 del 1998, nel prevedere il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, avevano introdotto il cosiddetto «federalismo stradale», con conseguente passaggio di funzioni fino ad allora delegate all'ANAS agli enti territoriali, con il decreto legislativo n. 461 si era proceduto ad individuare la parte della rete autostradale e stradale di interesse nazionale. Le tratte stradali trasferite alle Regioni, a loro volta, avevano formato l'oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000. Sottolinea che nella Relazione che accompagna il provvedimento in esame si evidenzia come tale passaggio alle Regioni sia stato «condotto seguendo logiche non prettamente tecniche e improntate alle prescrizioni del Codice della strada, ma piuttosto di "federalismo amministrativo" e contando sull'operato delle province quale organo territorialmente competente, sul quale far confluire le risorse necessarie per la gestione, che ad oggi risultano svuotate sia di contenuti che di risorse».

Alla luce di tali criticità, si è proceduto quindi ad elaborare la presente proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale. In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 461 del 1999, essa è stata adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Nella Relazione di accompagnamento, peraltro, si dà conto dell'*iter* di elaborazione del provvedimento. Sono inoltre ad esso allegati i pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia su una prima versione dell'atto che nella versione definitiva, nonché il testo dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata.

Si sofferma quindi sul testo, formato da 4 articoli.

L'articolo 1, con i commi 1 e 2, sostituisce alle vigenti tabelle di individuazione della rete stradale sia di interesse nazionale che di interesse regionale quelle contenute negli allegati al provvedimento. In entrambi i casi, le reti stradali sono quelle che ricadono nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria e sono indicate separatamente per ciascuna regione. Come indicato nella Relazione, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori.

Ulteriori allegati, richiamati dal comma 3, recano l'indicazione delle integrazioni alle vigenti tabelle, relative alle tratte stradali sia di competenza nazionale che regionale, disposte dal provvedimento in esame.

Nella Relazione, peraltro, si dà conto delle posizioni espresse dalle Regioni nella fase di concertazione, evidenziando le richieste di riclassificazione di tratte stradali da esse avanzate.

Sempre l'articolo 1, al comma 4, stabilisce che rimangano di proprietà dei Comuni i tratti delle strade urbane di scorrimento, delle strade urbane di quartiere e delle strade locali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Il comma 5, infine, disciplina la possibilità di rettificare i dati contenuti nelle tabelle.

L'articolo 2 rinvia, per l'attribuzione dei beni strumentali inerenti alle strade trasferite, ai criteri e alle modalità stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.

In base all'articolo 3, l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2.

L'articolo 4, infine, stabilisce che, ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia stato pubblicato il bando di gara o dei lavori per i quali, entro il 31 luglio 2017, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta a carico della stazione appaltante il contenzioso instaurato in rela-

zione a fatti ed atti antecedenti a tale scadenza, aventi ad oggetto i beni trasferiti.

Segnala, infine, che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della 8<sup>a</sup> Commissione è fissato al prossimo 11 gennaio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BORIOLI (*PD*) svolge una serie di osservazioni critiche sul provvedimento, il cui contenuto ha già anticipato informalmente ai colleghi. Anzitutto, come rilevato correttamente dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel primo parere reso sulla precedente versione dello schema di decreto, il confronto tra lo Stato e le Regioni ai fini della concertazione per la revisione della rete stradale nazionale avrebbe dovuto essere avviato prima della predisposizione del testo. Inoltre, le proposte di riclassificazione a strade statali di talune strade regionali o provinciali avrebbero dovute essere integrate con le eventuali proposte di declassificazione di strade ora stradali a rango di strade regionali.

Se nella nuova versione dello schema di decreto il Governo ha cercato di ovviare a tali rilievi, sottolinea che permangono tuttavia una serie di criticità. In primo luogo, ai fini di una revisione organica della rete stradale nazionale, questa dovrebbe essere valutata in tutta la sua interezza, in modo da garantire la coerenza delle scelte con la pianificazione nazionale fatta nel Piano generale dei trasporti e della logistica. Invece, nello schema in esame mancano le decisioni relative a quattro regioni fondamentali del Paese (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) che coprono tutta l'area padana e rappresentano quelle dove si sviluppano le maggiori correnti di traffico sulla rete stradale. Ritiene quindi che, nel parere da rendere al Governo, debba esservi un'osservazione circa l'esigenza di chiudere preventivamente il confronto anche con queste quattro Regioni prima di procedere all'adozione del provvedimento definitivo. Oltre agli aspetti di coerenza generale, ci sono anche questioni di coerenza tra le classificazioni adottate da una regione all'altra. Se una strada in una Regione viene riclassificata come statale, non avrebbe senso che la stessa strada nella Regione limitrofa fosse classificata in modo differente.

Richiama poi la questione degli investimenti che molte Regioni e Province hanno fatto in questi anni per lo sviluppo e la manutenzione delle strade, anche con l'assunzione di notevoli impegni finanziari, ad esempio di mutui. Chi pagherà le rate residue di questi finanziamenti? Occorrerebbe allora precisare nel parere che, qualora una strada venga riclassificata come statale, sia lo Stato (ad esempio attraverso l'ANAS) a prendersi in carico tali oneri.

Infine segnala una terza questione, riguardante la gestione delle strade che non saranno riclassificate allo Stato ma resteranno in capo alle Province. A fronte della prevedibile decurtazione delle risorse assegnate a questi enti per le attività di manutenzione, denuncia il rischio di un ulteriore abbandono delle attività di cura di tali strade. Serve invece

assicurare una seria programmazione che, attraverso l'accordo tra Stato, Regioni e Province assicuri finanziamenti adeguati.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si chiede se il mancato accordo con le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna non sia legato alla necessità di definire la ripartizione degli oneri residui derivanti dagli investimenti effettuati, come segnalato dal senatore Borioli.

In generale, esprime rammarico che una questione così rilevante come la revisione della rete stradale nazionale sia affrontata in un provvedimento presentato dal Governo alla fine della legislatura.

Condividendo le osservazioni del senatore Borioli, ritiene quindi opportuno inserire nel parere una raccomandazione sul rapido completamento del processo di concertazione con tutte le Regioni, incluse quelle rimanenti, tenuto conto che ANAS, ora incorporato nel gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dovrà presto ridefinire tutta la programmazione delle attività di sviluppo e manutenzione della rete viaria.

Analogamente, occorre assicurare adeguata attenzione e sostegno non solo alla rete viaria principale, ma anche a quella secondaria che resterà o sarà riassegnata in capo alle Regioni e alla Province.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rileva che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, a fronte di circa 25 mila chilometri di strade *ex* statali a suo tempo trasferite alla competenza delle Province, con lo schema in esame verrebbero riassegnati allo Stato circa 6.500 chilometri, il che ne lascerebbe circa 18.500 in capo alle Province. Si tratta evidentemente di un'operazione di enorme impatto sui territori, che avrebbe dovuto essere esaminata con tempi e modalità molto più ampi: critica quindi anch'egli che il Governo abbia presentato questo provvedimento solo a fine legislatura. Rileva inoltre la contraddizione che a firmare lo schema di decreto sia lo stesso ministro Delrio che a suo tempo aveva cercato di abolire le Province, creando le premesse per la situazione di degrado della rete stradale ad esse affidata.

Condivide poi le questioni poste dal senatore Borioli: oltre al problema del pagamento degli oneri relativi agli investimenti già sostenuti, c'è quello della gestione degli eventuali contenziosi, che secondo l'articolo 4 del provvedimento per il passato resterebbero in capo alle Regioni o alle Province.

In generale, pur condividendo in astratto l'obiettivo del provvedimento di trasferire le arterie stradali più importanti alla gestione dell'ANAS, che potrebbe svolgere un'attività di manutenzione migliore di quella che in questi anni hanno fatto le Province in varie parti d'Italia, rileva che l'atto lascia aperto un numero talmente elevato di problemi, che lo stesso non può essere condiviso. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo su un'eventuale proposta di voto favorevole.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) concorda con le perplessità manifestate dai colleghi sul contenuto dell'atto. Una revisione coerente della

rete stradale nazionale avrebbe dovuto prendere in considerazione i territori di tutte le Regioni, mentre mancano quelle più importanti del nord del Paese, che generano anche le maggiori correnti di traffico di merci e passeggeri.

Una valutazione più ampia e organica dovrebbe farsi anche per alcune Regioni del sud. Ad esempio in Sicilia la gestione delle autostrade locali è affidata a un consorzio regionale, il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), e si sta parlando da tempo di trasferire tale gestione all'ANAS, che avrebbe così il controllo di tutta la rete stradale e autostradale dell'isola. Dopo la recente incorporazione di ANAS nel gruppo FSI, però, sono sorti molti dubbi rispetto a questo trasferimento.

In generale, ritiene che sulla questione dell'assetto della viabilità nazionale la Commissione debba dare un indirizzo chiaro nel parere da esprimere al Governo, con una serie di osservazioni o anche di condizioni, dato che il testo in esame è del tutto inadeguato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) condivide tutte le critiche emerse nel dibattito rispetto al provvedimento in esame, che a suo giudizio è l'ennesima dimostrazione del pressapochismo del Governo e, in particolare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È infatti assurdo pretendere di fare la revisione della rete stradale nazionale senza l'accordo con quattro Regioni così importanti.

Citando il caso della Lombardia, sottolinea che spesso sulle strade *ex* statali poi affidate alle Province sono stati fatti in questi anni importanti interventi, attraverso accordi di programma tra ANAS, Regioni ed enti locali, con ingenti investimenti, chiedendosi che cosa ne sarebbe ora di quei soldi.

Osserva poi che la proposta di revisione della rete stradale a favore di ANAS arriva proprio nel momento in cui si è proceduto, con una sorta di «colpo di mano», all'incorporazione della società nel gruppo FSI, facendo contemporaneamente salvi tutti gli attuali vertici aziendali. Si tratta di un'operazione assolutamente inaccettabile sia per le modalità sia per il contenuto: mentre in tutta Europa si cerca di investire sempre di più nel trasporto ferroviario, in Italia si punta invece ancora una volta su quello stradale. Auspicando che, nella prossima legislatura, un Governo di centrodestra possa correggere queste storture, preannuncia il voto contrario.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL-LeU*) si dichiara anch'egli contrario al provvedimento in esame condividendo molte delle critiche avanzate dai colleghi.

Lo schema di decreto conferma l'atteggiamento di spregio delle competenze degli enti locali: in questi anni non si sono assicurate le necessarie risorse alle Province e la manutenzione della rete viaria nazionale è stata sostanzialmente abbandonata, con gravi guasti anche dal punto di vista ambientale.

Critica anch'egli la fusione di ANAS nel gruppo FSI: aldilà di una contrarietà di fondo al modello delle privatizzazioni, rileva che per uno

sviluppo equilibrato del trasporto nazionale all'insegna dell'intermodalità, avrebbero dovuto essere attuate piuttosto sinergie tra le varie aziende pubbliche.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), in risposta alle critiche avanzate dal senatore Crosio, ricorda che l'incorporazione di ANAS nel gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non può essere definita un colpo di mano, trattandosi di un'operazione che era prevista da tempo e che era stata approvata dal Governo e dal Parlamento in atti formali.

Il senatore RANUCCI (*PD*) invita i colleghi a evitare toni e argomenti che sembrano avere carattere propagandistico ed elettoralistico, concentrandosi invece sul merito del provvedimento, in coerenza con il clima di confronto costruttivo e proficuo che ha sempre informato il lavoro della Commissione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si unisce all'appello del senatore Ranucci. Nel merito, conferma che il provvedimento presenta una serie di criticità, anche rispetto ad alcune scelte di classificazione delle strade. Ad esempio, in Toscana un'arteria sulla quale la Regione aveva fatto investimenti importanti di adeguamento e sviluppo è stata riclassificata in capo allo Stato, mentre un'altra arteria che unisce il porto di Livorno con l'entroterra e che avrebbe quindi una forte valenza di sviluppo logistico intermodale è rimasta in capo alla Regione.

Il senatore MUGNAI (*FI-PdL XVII*) condivide le perplessità emerse nel dibattito. L'obiettivo di riassegnare alla gestione dello Stato una parte importante della rete viaria che in questi anni le Province non sono riuscite a gestire adeguatamente è certamente condivisibile. Tuttavia il provvedimento appare lacunoso e non adeguato allo scopo. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione su un'eventuale proposta di parere favorevole.

Intervenendo in sede di replica, il presidente relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con i colleghi che il provvedimento in esame presenta numerosi profili critici e che avrebbe meritato un maggiore approfondimento.

Per quanto riguarda le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, il mancato accordo con il Governo sul riassetto della rete stradale è dovuto ad una pluralità di ragioni, spesso diversificate da Regione a Regione. Ad esempio in Piemonte le Province hanno spesso chiesto di mantenere la gestione delle strade a loro assegnate, ritenendo di poter assicurare una migliore gestione, anche in virtù degli ingenti investimenti già fatti. Ancora, in Lombardia la Regione aveva a suo tempo costituito una società mista con ANAS proprio per la manutenzione delle strade, investendo anche cifre notevoli. Una scelta simile è stata fatta nel Lazio.



Per tali ragioni ritiene indispensabile che nel parere da rendere al Governo la Commissione dia un indirizzo chiaro e omogeneo, che valga per tutto il territorio nazionale, al fine di evitare il determinarsi di squilibri e asimmetrie tra le varie Regioni. A tale proposito, considera opportuno accogliere molte delle segnalazioni emerse nel dibattito, tra le quali in particolare quelle del senatore Borioli. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni (pubblicata in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il presidente relatore Stefano ESPOSITO infine pone in votazione la suddetta proposta di parere, che è approvata.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 489**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale (n. 489),

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– si attenda la conclusione degli approfondimenti in corso con le Regioni non ancora ricomprese nell'ipotesi di riclassificazione/declassificazione contenuta nel presente provvedimento, prima di procedere con i provvedimenti definitivi, al fine di poter valutare la coerenza del quadro generale;

– si definiscano i costi di gestione e manutenzione delle strade provinciali sulla base dei quali definire un meccanismo strutturale di trasferimento annuale e pluriennale di risorse dallo Stato alle Province, per lo svolgimento delle competenze che la legge attribuisce a queste ultime in materia di viabilità;

– si trasferisca al bilancio dello Stato (o di ANAS) il pagamento delle rate residue dei mutui (e dei relativi oneri) accessi da Regioni e Province per gli investimenti sostenuti sulla rete *ex* statale nel corso degli anni successivi al suo trasferimento alle Regioni e alle Province stesse e sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riclassificazione che ne riassegnano la competenza allo Stato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Lunedì 8 gennaio 2018

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018 (relatori: Liuzzi, Verducci)**

(Esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018».

Ricorda che lo scorso 21 dicembre l'AGCOM ha trasmesso, ai fini della consultazione preventiva di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo schema di provvedimento approvato dalla stessa Autorità nella riunione di Consiglio del 19 dicembre e recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai

mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

*(La Commissione concorda)*

Dà quindi la parola al relatore Verducci e successivamente alla relatrice Liuzzi.

Il senatore Francesco VERDUCCI (*PD*), *relatore*, e la deputata Mi-rella LIUZZI (*M5S*), *relatrice*, illustrano lo schema di delibera in esame (*vedi allegato 1*).

Prendono la parola, per formulare osservazioni, i senatori Enrico BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Alberto AIROLA (*M5S*) e Salvatore MARGIOTTA (*M5S*), la deputata Dalila NESCI (*M5S*) e il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), cui replicano il senatore Francesco VERDUCCI (*PD*), *relatore*, e Roberto FICO, *presidente*.

Roberto FICO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative allo schema di delibera è fissato per le ore 9,30 del prossimo martedì 9 gennaio.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 665/3266 al n. 666/3271, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16,15 alle ore 16,25.

ALLEGATO 1

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018**

**Proposta di delibera dei relatori Liuzzi e Verducci**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VISTI:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione;

VISTO l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*»;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica 4 marzo 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

### **dispone**

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 4 marzo 2018.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

## Articolo 2

### *(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media, audiovisivi e radiofonici).

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno

spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

### Articolo 3

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

*a)* nei confronti delle forze politiche che, al momento dello scioglimento delle Camere, costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il gruppo;

*b)* nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

*c)* al gruppo misto della Camera dei deputati e al gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;



d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera a) e tra le liste di cui al comma 4, lettera b).

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito della Rai.

8. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### **Articolo 4**

##### *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantag-

gio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **Articolo 5**

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in og-

getto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati in-trasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

## Articolo 6

*(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste

ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 15.

## **Articolo 7**

### *(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra le coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), nonché tra le liste di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 14 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal rappresentante della coalizione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## Articolo 8

*(Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista)*

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23,30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-bis del DPR 361 del 1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23,30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

## **Articolo 9**

### *(Conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. La successione giornaliera e oraria delle conferenze-stampa è determinata separatamente per entrambi i soggetti di cui al periodo precedente mediante sorteggio.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10, in orari non coincidenti. A ciascuna

di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della Rai; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

### **Articolo 10**

#### *(Trasmissioni per la circoscrizione estero)*

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la Rai predisponde una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai Italia e da RaiUno e il cui testo sarà pubblicato sul sito *web* della Rai e sui primi dieci siti di video *sharing* gratuiti, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti Rai che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai Italia e dai canali nazionali della Rai ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La Rai, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai Italia e devono essere replicate con colloca-



zioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RaiUno in orari di maggiore ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 6 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, e assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RaiUno.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la Rai è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su RaiUno e Rai Italia in orari di maggiore ascolto.

6. La Rai trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

## **Articolo 11**

*(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al termine di efficacia della presente delibera.

## **Articolo 12**

*(Trasmissioni televideo per i non udenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

### Articolo 13

*(Trasmissioni per i non vedenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

### Articolo 14

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

**Articolo 15**

*(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale)*

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

*La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 665/3266 al n. 666/3271)*

PISICCHIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –  
Premesso che:*

nel corso dell'intervista svolta dal conduttore di «Che tempo che fa» al segretario del PD Matteo Renzi, Fabio Fazio domenica 3 dicembre ha affermato che per vincere le elezioni con la nuova legge elettorale sarebbe sufficiente raggiungere il 40% dei voti, chiedendo all'intervistato se valutasse quella soglia alla portata del suo partito;

il conduttore, in verità, con quella domanda riecheggia un *misunderstanding* diffuso nel mondo del giornalismo televisivo e alimentato anche dai leader politici che fanno riferimento a quella soglia del 40% quasi che la nuova legge elettorale ne prevedesse il raggiungimento per consentire l'attribuzione di un premio di governabilità;

in tutta evidenza così non è: la legge n.165 del 2017 non prevede alcun premio di maggioranza e dunque richiede che il partito o la coalizione di partiti impegnati nella competizione elettorale raggiungano in Parlamento la maggioranza assoluta di deputati e senatori necessari per esercitare la funzione di Governo;

non dare conto di questo o, peggio, diffondere l'idea che basti il 40% e non occorra, invece, la maggioranza assoluta dei parlamentari per governare è già una fattispecie di *fake news*, ancorché iscritta in un comportamento propagandistico, se viene messo in atto da parte di chi esercita una funzione politica. Diventa comportamento inaccettabile se viene messo in atto da chi esercita una funzione informativa nella tv di Stato che ha l'obbligo di garantire la completezza e la verità della notizia;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non ritengano di agire affinché siano garantiti nei programmi di informazione i termini della necessaria completezza e precisione informativa, particolarmente intorno a temi che hanno un valore fondamentale per la democrazia, come la legge elettorale.

(665/3266)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Nel corso dell'intervista del 3 dicembre a Che tempo che fa durata quasi 30 minuti soltanto in tre punti il conduttore fa riferimento al 40% (in un altro punto è Renzi a riferirsi alla soglia del 40%).*

*In particolare il conduttore, non entrando nel dettaglio della legge elettorale la cui spiegazione sarebbe stata sicuramente complessa, ha usato una semplificazione giornalistica ampiamente adottata anche da politici e nel campo dell'informazione facendo riferimento implicito alla possibilità che con il 40% dei voti una coalizione riesca ad arrivare alla maggioranza; nel corso dell'intervista, infatti, non vi è mai alcun riferimento a questa soglia come valore da raggiungere per avere un premio di governabilità.*

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il dottor Ingroia, già magistrato presso la Procura di Palermo, risulta essere al vertice di *Sicilia Digitale Spa*;

nei giorni scorsi, il dottor Ingroia ha espresso dei pubblici elogi nei confronti del nuovo presidente della Regione Sicilia che all'interrogante e ad alcuni organi d'informazione sono apparsi rivolti a ottenere la conferma degli incarichi conseguiti con il precedente governo regionale, apparendo come un «cacciatore di poltrone»;

Ingroia non è mai stato premiato dal voto degli elettori quando è sceso in politica candidandosi e fondando anche un partito;

nella sua attività di giudice ha intentato numerosi processi, tra cui alcuni ad eroici carabinieri, che si sono conclusi con la loro assoluzione e la conseguente sconfessione dell'impianto accusatorio;

questi fallimenti giudiziari e politici e la ricerca di gratificazioni in posti di sottogoverno ne fanno un emblema dell'Italia che deve cambiare;

qualche giorno fa, inoltre, Ingroia in una trasmissione radiofonica sulla rete nazionale Radio1, con toni da rivoluzionario assolutamente inaccettabili ha dichiarato a proposito del Presidente Berlusconi: «meriterebbe di essere arrestato... Bisogna abbatterlo politicamente»;

si chiede di sapere:

attesi i toni diffamatori e violenti pronunciati dal dottor Ingroia, se sia ammissibile che si usi un programma radiofonico del servizio pubblico per sostenere che il leader di un partito politico debba essere arrestato ed abbattuto.

(666/3271)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il 22 novembre 2017 Antonio Ingroia è stato ospite (a titolo gratuito) della trasmissione «Un giorno da pecora» insieme a Giulietto Chiesa, che con lui, qualche giorno prima, aveva annunciato la creazione di un nuovo partito: «La mossa del cavallo».*

*Nel corso dell'intervista, Ingroia ha espresso posizioni coerenti con la sua linea politica, peraltro non nuova, dal momento che l'ex pm è stato fondatore e leader di un altro partito prima di questo, «Rivoluzione civile».*





